



Ministero delle Finanze

Decreto Interministeriale del 06/08/1998

Titolo del provvedimento:

Modalità di versamento delle ritenute operate in Valle d'Aosta in applicazione dell'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14/09/1998)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 14/09/1998

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visti gli articoli 23, primo comma, 26, secondo comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con i quali si stabilisce, rispettivamente, che i sostituti di imposta devono operare una ritenuta d'acconto all'atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente, che le Poste italiane e le banche devono altresì operare una ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti e che, infine, le amministrazioni dello Stato devono effettuare, all'atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i quali si stabilisce che le imposte trattenute per ritenuta diretta sono pagate secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, e che le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, primo comma, e 26, secondo comma, del citato decreto n. 600, sono pagate, rispettivamente, mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente ovvero, per quanto riguarda le ritenute operate dalle Poste italiane e dalle banche ai sensi del predetto art. 26, mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690, recante le norme di revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta e in particolare l'art. 6, con il quale si stabilisce che la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del citato decreto n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'art. 29 dello stesso decreto n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonché la quota di nove decimi del gettito delle ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della regione, devono essere devoluti alla regione stessa;

Visto l'art. 6 della predetta legge n. 690, con il quale si dispone che anche la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, del già citato decreto n. 600, relative ad interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di banche operanti nella regione, deve essere devoluto alla regione Valle d'Aosta;

Considerato che con i commi 4 e 6 del citato art. 6 della legge n. 690, si stabilisce che le amministrazioni dello Stato, nonché le Poste italiane e le banche, ai fini della devoluzione della quota spettante alla regione, devono contabilizzare, per ciascun anno, l'importo delle somme corrisposte nell'ambito del territorio regionale e riferente si, rispettivamente, alle quote del gettito delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23, e dell'art. 26, secondo comma, del più volte citato decreto n. 600;

Ritenuta la necessità di provvedere separatamente al versamento e alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori della regione Valle d'Aosta, di competenza in tutto o in parte della predetta regione, nonché delle stesse ritenute di competenza dell'erario;

Ritenuto che le amministrazioni dello Stato, nonché le Poste italiane e le banche, devono contabilizzare, per ciascun anno, l'importo delle somme corrisposte nell'ambito del territorio regionale e riferente si, rispettivamente, alla quota del gettito delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 26, secondo comma, del decreto n. 600;

Considerato che occorre dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690;

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevedono l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamento; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilato possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando apposite dichiarazioni dei redditi ai soggetti eroganti i redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle ritenute di acconto operate e ai versamenti di acconto effettuati per l'anno di imposta cui la dichiarazione si riferisce;

Considerato che e' necessario integrare il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993, istituendo nuovi codici tributo per permettere il versamento delle imposte dovute, distinguendo le somme che devono affluire alla regione da quelle di competenza dell'erario;

Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998, con il quale e' approvato il modello di versamento unitario da utilizzare dai contribuenti titolari dipartita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

art. 1

Fissazione dei codici-tributo da utilizzarsi da parte dei sostituti d'imposta, titolari di imprese con stabilimenti e uffici situati nella Val d'Aosta, per le ritenute sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti.

Testo: in vigore dal 14/09/1998

1 I sostituti di imposta titolari di imprese industriali e commerciali nonché gli enti previdenziali, non domiciliati fiscalmente in Val d'Aosta, ma con stabilimenti, impianti e uffici periferici situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti, impianti e uffici periferici predetti, utilizzando i seguenti codici tributo:

1920 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Valle d'Aosta";

1921 denominato: "emolumenti arretrati - impianti in Valle d'Aosta";

1906 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Valle d'Aosta"; 1914 denominato: "indennità per cessazione di rapporto di lavoro - impianti in Valle d'Aosta"; 1916 denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - impianti in Valle d'Aosta";

1961 denominato: "ritenute oggetto di sospensione - impianti in Valle d'Aosta".

2 I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale escluse la Sicilia e la Sardegna, devono versare le ritenute di cui al predetto art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i codici tributo di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1993, che di seguito si elencano, provvedendo alla modifica delle relative legende: 1301 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 1302 denominato: "emolumenti arretrati - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori delle regioni";

1303 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni";

1312 denominato: "indennità per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni";

1313 denominato: conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori delle regioni";

1360 denominazione: "ritenute oggetto di sospensione - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni".

3 Le ritenute sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 6, primo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690, corrisposti in Valle d'Aosta, ancorché affluite fuori regione, sono versate dal sostituto di imposta utilizzando il codice tributo 1920, al fine di assicurare alla regione la quota di gettito spettante.

art. 2

Utilizzazione di appositi codici-tributo ai fini versamento IRPEF, dovuta dai dipendenti che hanno presentato il mod. 730, da parte di sostituti d'imposta titolari di imprese con

stabilimenti situati nella Valle d'Aosta.

Testo: in vigore dal 14/09/1998

1. I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali nonché gli enti previdenziali e uffici periferici non domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della regione, devono versare gli importi relativi all'IRPEF dovuta dai dipendenti che prestano la loro opera negli stabilimenti, impianti ed uffici periferici predetti e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i seguenti codici tributo:

4932 denominato: "IRPEF a saldo trattenuta del sostituto di imposta - impianti Valle d'Aosta"; 4933 denominato: "IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Valle d'Aosta";

4916 denominato: "IRPEF di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Valle d'Aosta".

2. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale escluse la Sicilia e la Sardegna, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i codici tributo di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 10 agosto 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993, che di seguito si elencano, provvedendo alla modifica delle relative legende: 4331 denominato: "IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 4330 denominato: "IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto di imposta Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 4315 denominato: "IRPEF di importo minimo di trattenuta del sostituto di imposta - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni".

art. 3

Istituzione di appositi codici-tributo per il versamento delle ritenute operate sugli interessi, premi, ecc, corrisposti ai correntisti da banche operanti nella Valle d'Aosta nonché di sportelli di banche operanti fuori della predetta regione.

Testo: in vigore dal 14/09/1998

1 E' istituito il codice tributo 1928, denominato: "interessi, premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche operanti nella Valle d'Aosta ai correntisti" per il versamento al concessionario della riscossione ovvero alla banca delegata, delle ritenute operate ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai correntisti da sportelli di banche operanti nella regione Valle d'Aosta.

2 E' istituito il codice tributo 1328, denominato "interessi, premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche domiciliate fiscalmente in Valle d'Aosta a correntisti di sportelli operanti fuori regione" per il versamento al concessionario della riscossione ovvero alla banca delegata, delle ritenute di cui al comma 1 sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai correntisti da sportelli di banche operanti fuori della regione Valle d'Aosta.

art. 4

Fissazione dei capitoli cui devono affluire le riscossioni effettuate con codici-tributo di cui ai precedenti articoli.

Testo: in vigore dal 14/09/1998

1 Le riscossioni effettuate con i codici tributo di cui all'art. 1, comma 1, devono affluire al capitolo 1023, art. 25, per l'attribuzione alla regione Valle d'Aosta di nove decimi ad essi spettanti.

2 Le riscossioni effettuate con i codici tributo di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, devono affluire al capitolo 1023, art. 21.

3 Le riscossioni effettuate con i codici tributo di cui all'art. 2, comma 1, devono affluire, per le somme di cui ai codici 4932 e 4916, al capitolo 1023, art. 26 e per le somme di cui al codice 4933, all'art. 27 dello stesso capitolo 1023.

4 Le riscossioni effettuate con il codice tributo 1928, di cui all'art. 3, comma 1, devono affluire al capitolo 1026, art. 26, per l'attribuzione alla regione Valle d'Aosta di nove decimi ad essa spettanti, mentre le riscossioni effettuate con il codice tributo 1328, di cui all'art. 3, comma 2, devono affluire all'art. 5 del capitolo 1026.

art. 5

Contabilizzazione separata da parte delle amministrazioni dello Stato, nonché da parte delle Poste, delle banche, per ciascun anno, delle ritenute operate sui compensi, nonché sugli interessi, premi, ecc, corrisposti a percipienti ubicati nella Valle d'Aosta.

Testo: in vigore dal 14/09/1998

1 Le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contabilizzano separatamente, per ciascun anno, le ritenute operate sui compensi e sulle altre somme dovute dai percipienti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Con decreto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica saranno stabilite le modalità per la successiva devoluzione alla regione della propria quota di spettanza.

2 Le Poste italiane e le banche contabilizzano e versano separatamente, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, per ciascun anno, le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositari e ai correntisti da uffici postali e da sportelli di banche operanti nella regione Valle d'Aosta nonché, per quanto riguarda le banche, quelle operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche domiciliate fiscalmente in Valle d'Aosta ai correntisti di sportelli operanti fuori della regione. Le somme di cui al presente comma vanno imputate, rispettivamente, al capitolo 1026, art. 26, istituito anche per le riscossioni effettuate con il codice tributo 1928 e all'art. 5 dello stesso capitolo istituito anche per le riscossioni effettuate con il codice tributo 1328. Il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica provvederà per l'attribuzione alla regione Valle d'Aosta dei nove decimi del gettito del capitolo 1026, art. 26.

art. 6

Per ritenute non versate spontaneamente il competente ufficio finanziario e' tenuto ad utilizzare gli stessi codici-tributo di cui ai precedenti articoli.

Testo: in vigore dal 14/09/1998

1. Per le ritenute alla fonte di cui al presente decreto, non versate spontaneamente, il competente ufficio finanziario deve utilizzare gli stessi codici-tributo previsti dai precedenti articoli. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.